

Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle

Rep. N. 180/2021

Reg. Concessioni N. 33/2021

Atto di concessione demaniale marittima per licenza

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore dall'impresa individuale "De Gregorio Gianfilippo" per occupare un immobile demaniale marittimo della superficie complessiva di mq 200,00 situato nel Comune di Porto Empedocle (Ag) e precisamente presso la Banchina Nord del porto di Porto Empedocle destinato all'esposizione ed alla vendita di articoli da pesca e da nautica da diporto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorita' sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, in persona dell'avv. Irene Grifo', nata a

il C.F.: Impresente al quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a in the composition of the comp

- da una parte -

- L'Impresa Individuale "DE GREGORIO GIANFILIPPO" con sede a Porto Empedocle (AG), Via Molo n. 23, P. I.V.A. n.: 01562980845, pec: degregoriogianfilippo@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore ed titolare sig. nato a concessionario". di seguito chiamata per brevita' "Concessionario".

- dall'altra -

PREMESSO

VISTO il verbale del 30 ottobre 2019 con il quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha consegnato, per competenza, all'Autorita' di Sistema Portuale per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato

all'impresa individuale De Gregorio Gianfilippo, riguardante la concessione demaniale marittima n.5/2016, oggetto del presente rinnovo;

VISTA la citata licenza di concessione demaniale marittima n.5/2016 rilasciata in data 21/07/2016 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in favore dell'impresa individuale De Gregorio Gianfilippo;

VISTA l'istanza del 17.12.2019 di rinnovo della predetta concessione demaniale avanzata dall'impresa individuale De Gregorio Gianfilippo;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata istanza nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, nell'albo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e nel sito web dell'Autorita', non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTA la nota prot. n. 4995 del 6 aprile 2020 con la quale l'Ente ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico del Sig. ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTO il provvedimento di revoca, in autotutela, del rigetto della superiore istanza di rinnovo, notificato al Sig. con nota prot. ADSP n.7746 del 07.05.2021;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP del 20.05.2021 (prot. AdSP n. 8401/21) con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, l'Autorita' di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale, come sopra rappresentata concede all'Impresa Individuale "DE GREGORIO GIANFILIPPO" con sede a

Porto Empedocle (AG), Via Molo n. 23, P. I.V.A. n.: 01562980845, pec: degregoriogianfilippo@pec.it, in persona del legale rappresentante pro-tempore ed titolare sig. nato a c.F.: di occupare un immobile demaniale marittimo della superficie complessiva di mq 200,00 situato nel Comune di Porto Empedocle (Ag) e precisamente presso la Banchina Nord del porto di Porto Empedocle, destinato all'esposizione ed alla vendita di articoli da pesca e da nautica da diporto meglio descritto nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Con la presente licenza si rinnova la licenza di cui in premessa.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 01 gennaio 2020 con scadenza il 31 dicembre 2021, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza di cui all'art. 20 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di **euro 13.220,39** (tredicimiladuecentoventi,39), di cui euro 5.184,00 (cinquemilacentoottantaquattro,00) a titolo di canone per l'anno 2020 ed euro 8.036,39 (ottomilaetrentasei,39) a titolo di canone per l'anno 2021 (di cui 2.982,58 duemilanovecentoottantadue,58 a titolo di indennita' per occupazione senza titolo per il periodo 01 marzo – 30 aprile 2021).

Con il presente si da' atto che il concessionario ha gia' corrisposto il canone demaniale relativo all'anno 2020 e quota parte del canone per il 2021, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n. 1483 del 12.04.2021 e n. 1489 del 12.04.2021.

Per l'anno 2021 l'importo residuo di euro 7.058,77 (settemilaecinquantotto,77), di cui euro 2.982,58 (duemilanovecentoottantadue,58) a titolo d'indennita' per occupazione senza titolo per il periodo 01 marzo-30 aprile 2021 ed euro 4.076,19 (quattromilaesettantasei,19) a titolo di rateo del canone demaniale 2021 per il periodo 01 aprile-31 dicembre 2021 dovra' essere versato entro il 15.09.2021 esclusivamente mediante il circuito Pagopa attraverso il relativo avviso di pagamento che sara' trasmesso con apposita nota.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'Autorita' di Sistema Portuale avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell' Autorita', in quello del Comune di Porto Empedocle e nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna delle aree concesse, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorita' avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del

Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'Autorita' potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorita', al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita' in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario si obbliga, in relazione ai lavori in corso di svolgimento, relativi alla demolizione e ricostruzione della pertinenza demaniale marittima sita lungo la Via del Molo Nord, che prevedono anche la demolizione dell'immobile oggetto della presente concessione, a sgomberare lo stesso entro il termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Autorita' di Sistema Portuale

ed in ogni caso non oltre la scadenza della presente concessione demaniale marittima fissata il 31.12.2021;

- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessone, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- il concessionario e' tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;
- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorita', approvato con Decreto n. 509 del 21.12.2018, entrato in vigore in data 01.1.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell' Ente: www.adsppalermo.it;

- il concessionario sara' tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall' Autorita';
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all'Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";
- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione del vigente Piano Regolatore del Porto di Porto Empedocle l'area concessa dovra' essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell'Ente, senza nulla a pretendere nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, arredi, attrezzature di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti

norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;
- e' fatto obbligo al concessionario di adeguare l'impianto fognante inerente la concessione assentita, alla vigente normativa in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, di cui alla legge 10.051976 n.319 e successive modifiche; il concessionario si obbliga a consegnare all' Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza;

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita' di Sistema Portuale, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a

munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

I comparenti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato (denominato allegato "A").

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma

elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 27 maggio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Impresa De Gregorio Gianfilippo

Sig. \\n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).